

RASSEGNE

PAOLO AURIEMMA

La confisca per equivalente

SOMMARIO: 1. Premessa. Cenni storici. La confisca generale dei beni. 2. L'art. 240 c.p. Confisca penale e amministrativa. La confisca dello strumento del reato. Il profitto e il prezzo del reato: rinvio. Il prodotto del reato. La confisca delle cose oggettivamente vietate. La confisca del prezzo del reato. 3. La confisca delle cose che sono il profitto del reato. Profitto e prezzo del reato. L'immediatezza del profitto. 4. La confisca per equivalente. Le fonti normative. L'equivalenza. Il nesso di pertinenzialità. Confisca per equivalente e concorso di persone nel reato. Confisca per equivalente e responsabilità da reato degli enti collettivi. La natura giuridica della confisca per equivalente. Corollari. Il divieto di retroattività.

1. Premessa. Cenni storici. La confisca generale dei beni

La confisca prevista dal vigente codice penale all'art. 240 è stata a lungo considerata dalla dottrina tradizionale come un istituto unitario avente la natura di misura di sicurezza¹. La Relazione al progetto definitivo (n. 202) ne affermava infatti la natura di misura di sicurezza che tende a prevenire la commissione di ulteriori reati mediante la acquisizione da parte dello Stato di cose le quali «*provenendo da fatti illeciti penali o in altra guisa collegandosi alla loro esecuzione, manterrebbero viva l'idea e l'attrattiva del reato*»².

Già Manzini, peraltro, considerava la confisca, più che una misura di sicurezza, una sanzione *sui generis*³ e, già negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore del codice, c'era chi la riteneva una pena accessoria⁴, mentre l'opinione tradizionale ed ancora prevalente, sulla scorta della già citata Relazione al progetto definitivo, ribadisce la natura di misura di sicurezza della confisca affermando che nella stessa si riscontra una identità di funzione con le altre misure di sicurezza, precisando che in tema di confisca si deve parlare di un concetto «*relazionale*» di pericolosità della cosa⁵, nel senso che

¹ V., per es. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, XV, a cura di Conti, Milano, 2010, p. 827 e ss. Tale natura unitaria, come si vedrà in seguito, è oggi contestata. La giurisprudenza costituzionale, peraltro, già da tempo aveva riconosciuto che, in correlazione con la disciplina che di volta in volta regola i diversi tipi di confisca, quest'ultima può «*presentarsi con varia natura giuridica (...) sì da assumere, volta per volta, natura e funzione di pena, o di misura di sicurezza, ovvero anche di misura giuridica civile o amministrativa*», Corte cost., n. 29 del 1961.

² GRASSO, *Comm. sisten. c.p.*, Vol. III, Romano, Grasso, Padovani, Milano 2011, p. 607, ricorda come la dottrina tradizionale ritenesse che la confisca sarebbe volta ad impedire che il possesso di cose variamente collegate a un illecito penale «*costituisca una "scintilla" capace di suscitare la pericolosità del reato, o, in altre parole, che "dalle cose la pericolosità passi al soggetto"*».

³ MANZINI, *Trattato di diritto penale*, III, Torino, 1933, p. 383 e ss.

⁴ IACCARINO, *La confisca*, Bari, 1935, *passim*.

⁵ FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale, parte generale*, IV, Bologna, 2001, p. 815. Anche secondo PULITANÒ, *Diritto penale*, IV, Torino, 2011, p. 563, «*la confisca ex art. 240 c.p. ha natura di misura di sicu-*

la pericolosità stessa, nel caso della misura in oggetto, non deve essere concepita come attitudine della stessa a recar danno, ma come «*possibilità che la cosa, qualora sia lasciata nella disponibilità del reo, venga a costituire per lui un incentivo per commettere ulteriori illeciti, una volta che sia certo che il prodotto del reato non gli verrà confiscato*»⁶.

Attualmente la confisca è considerata sempre meno un istituto unitario, atteso che, come è stato precisato dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione, «*appare assai arduo oggi catalogare l'istituto della confisca nel rigido schema della misura di sicurezza, essendo agevole per esempio riconoscere, in quella di valore, i tratti distintivi di una vera e propria sanzione e, in quella "speciale", una natura ambigua sospesa tra funzione specialpreventiva e vero e proprio intento punitivo. Con il termine "confisca", in sostanza, al di là del mero aspetto nominalistico, si identificano misure ablative di natura diversa, a seconda del contesto normativo in cui lo stesso termine viene utilizzato*»⁷.

L'istituto della confisca è invero assai antico, tanto da essere stato definito «*una tenace costante del fenomeno punitivo*»⁸ e, nonostante il ruolo accessorio riservato alla confisca rispetto alle pene che colpivano direttamente la persona, «*nel diritto penale premoderno la sua rilevanza afflittiva era comunque notevole, riguardando spesso l'intero patrimonio del soggetto colpito*»⁹.

Questo era il caso della confisca generale dei beni conosciuta dal diritto romano quale misura avente il carattere di vera e propria pena accessoria comminata in caso di pena capitale o di esilio per alcuni dei più gravi *crimina* pubblici e per altre ipotesi come l'indegnità a succedere¹⁰.

rezza».

⁶ MASSA, voce *Confisca* (dir.proc. pen.), in *Enc. Dir.*, VIII, Milano, 1961, p. 983.

⁷ Cass., Sez. un., 02 luglio 2008, Fisia Italimpianti Spa e altri, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008, 1082 e ss. Già la Corte Costituzionale aveva precisato che «*la confisca può presentarsi nelle leggi che la prevedono con varia natura giuridica*». Infatti, «*il suo contenuto è sempre la privazione di beni economici, ma questa può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varie finalità, si da assumere, volta per volta, natura e funzione di pena o di misura di sicurezza*» e pertanto si deve considerare «*non una astratta e generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca come risulta da una determinata legge*» (Corte cost., n. 29 del 1961; Corte cost., n. 46 del 1964; Corte cost., n. 19 del 1974).

⁸ ALESSANDRI, *Confisca nel diritto penale*, in *Dig. Pen.*, III, Torino, 1989, p. 42. Secondo l'Autore citato, «*nella confisca traspare un archetipo sanzionatorio il cui profilo funzionale è rimasto, nella sostanza, immutato per secoli: di esso solo in tempi più recenti è iniziata un'erosione, o meglio uno sfrangimento, fenomeni che tuttavia (...) appaiono orientati, se portati alle loro coerenti conseguenze, a far posto ad una serie di misure del tutto nuove, che con l'antica hanno (equivocamente) in comune poco più che il dato nominalistico*» (op. cit., *ibidem*).

⁹ NICOSIA, *La confisca, le confische. Funzioni politici-criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivo applicativi*, Torino, 2012, p. 4.

¹⁰ NICOSIA, *La confisca, le confische. Funzioni politici-criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivo applicativi*, cit., p. 5, ed ivi ulteriori riferimenti.

La confisca generale dei beni come pena accessoria per i delitti più gravi, come quello di lesa maestà, era prevista anche dal diritto giustiniano; in quello germanico essa era prevista per i delitti capitali e contro l'ordine sociale¹¹ ed in quello intermedio come sanzione accessoria alla condanna a morte o al bando¹². Com'è stato rilevato, «*in tutti questi casi, la confisca dei beni, in particolare quella totale, è chiamata a sancire sul piano patrimoniale la radicale negazione dello status di cittadino, o comunque di soggetto appartenente alla collettività, che consegue a determinate condanne: se un soggetto non esiste più per la collettività, realmente (come nel caso di condanna a morte), o simbolicamente (come nel caso di condanna al bando o per crimini infamanti), viene meno anche il riconoscimento della titolarità dei suoi beni, che vengono incamerati dallo Stato*»¹³. Ed infatti, nel passato, la confisca era «*affiancata talora alla pena di morte - vuoi perché emblematica della "morte civile", vuoi perché spesso accessoria all'estrema condanna*»¹⁴, ed inoltre, «*quando essa si presenta associata alle pene più gravi, la sua legittimazione penitenziale è interamente riflessa, nient'altro che conseguente al mero esercizio della potestà punitiva, in cui si insinuano poco conclamate, ma robuste, voracità fiscali*»¹⁴.

La confisca generale dei beni venne poi superata a seguito delle riforme illuministiche della fine del secolo diciottesimo. Il disfavore verso la confisca era mosso dalla considerazione che essa fosse una «*ingiusta ed aberrante pena, in quanto colpisce l'innocente famiglia del reo, stimola losche speculazioni ed è contraria ad un buon andamento economico*»¹⁵. Come scrisse Beccaria, «*le confische mettono un prezzo sulle teste dei deboli, fanno soffrire all'innocente la pena del reo, pongono gli innocenti medesimi nella disperata necessità di commettere delitti*»¹⁶.

A seguito di tale movimento di pensiero, la confisca come pena, e soprattutto la confisca generale dei beni, scomparve del tutto o venne drasticamente limitata in molti codici, italiani ed europei, della fine del diciottesimo secolo e dell'inizio del secolo successivo¹⁷.

¹¹ Cfr. GUARNIERI, voce *Confisca*, in *Noviss. dig. it.*, vol. IV, Torino, 1974, p. 41.

¹² Cfr. ancora NICOSIA, *La confisca, le confische. Funzioni politici-criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivo applicativi*, cit., p. 5, ed ivi ulteriori riferimenti. Rileva GUARNIERI, voce *Confisca*, cit., p. 41, che giureconsulti quali Farinacio, Claro, Priori ed altri, tentarono di limitare la confisca dei beni «*il più possibile sostenendo che le disposizioni che la prevedevano andavano interpretate in modo strettissimo*».

¹³ NICOSIA, *La confisca, le confische. Funzioni politici-criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivo applicativi*, cit., p. 5. Cfr. anche ALESSANDRI, *Confisca nel diritto penale*, cit., p. 42.

¹⁴ ALESSANDRI, *Confisca nel diritto penale*, cit., p. 42.

¹⁵ GUARNIERI, voce *Confisca*, cit., p. 41.

¹⁶ BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, XXV, citato da GUARNIERI, voce *Confisca*, cit., p. 41.

¹⁷ Cfr. GUARNIERI, voce *Confisca*, cit., p. 41.

Il codice Zanardelli prevedeva, all'art. 36, una disposizione per molti versi analoga al successivo art. 240 del vigente codice penale. Il codice abrogato¹⁸, però, a differenza del codice Rocco, il quale, com'è noto, prevede le disposizioni in tema di confisca nel Titolo VIII dedicato alla disciplina "Delle misure amministrative di sicurezza", non prendeva posizione sulla natura della confisca, in quanto essa era disciplinata nel Titolo III del predetto codice Zanardelli il quale prevedeva in quel Titolo la disciplina di una serie di misure di varia natura accomunate sotto la generica denominazione: "Degli effetti e della esecuzione delle condanne penali". Il co. 1, dell'art. 36 del codice abrogato prevedeva una confisca facoltativa, quale effetto di condanna, «*delle cose che servono o furono destinate a commettere il delitto, e delle cose che ne sono il prodotto, purché non appartengano a persone estranee al delitto*».

Il secondo comma della disposizione citata prevedeva invece una confisca obbligatoria, che prescindeva dall'intervenuta condanna, delle cose, «*ancorché esse non appartengano all'imputato*», «*la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o la vendita delle quali costituisca reato*».

La confisca generale dei beni, una misura che sembrava, come visto, superata, ricomparve invece in occasione del primo conflitto mondiale. Essa fu comminata per la diserzione (D.Lt. 10 dicembre 1917, n. 1952, art. 2; D.Lt. 21 aprile 1918, n. 539, art. 7; D.Lt. 10 marzo 1918, n. 379), e, ancora in seguito, alla fine del secondo conflitto mondiale, essa è riapparsa nelle leggi dirette alla repressione dei delitti di attività fascista (D.Lt. 27 luglio 1944, n. 159, art. 9; D.Lt. 26 marzo 1946, n. 134, art. 1; D.Lt. 19 dicembre 1946, n. 392, art. 1)¹⁹.

2. L'art. 240 c.p. Confisca penale e amministrativa. La confisca dello strumento del reato. Il profitto e il prezzo del reato: rinvio. Il prodotto del reato. La confisca delle cose oggettivamente vietate. La confisca del prezzo del reato
 Con la vigente disposizione normativa di cui all'art. 240 c.p. il legislatore del 1930 si è distanziato, così come il codice abrogato, dalla confisca (generale) dei beni di cui si è fatto cenno sopra, in quanto quest'ultima riguarda «*tutti i beni del soggetto, a prescindere dal loro collegamento con la realizzazione di un fatto illecito*», mentre la confisca prevista dal codice, che viene definita, anche dalla Relazione al progetto definitivo (n. 202) come «*confisca speciale*»,

¹⁸ Secondo ALESSANDRI, *Confisca nel diritto penale*, cit., p. 43, «*la collocazione assegnata alla confisca nel codice previgente era emblematicamente anodina e intimamente contraddittoria: l'inserimento tra gli effetti penali della condanna non impegnava minimamente sulla natura dell'istituto*».

¹⁹ Sulla confisca presente nella legislazione contro il fascismo e il collaborazionismo v. VASSALLI, *La confisca dei beni*, 1951, Padova, p. 7.

«riguarda singoli beni attinenti a un fatto di reato»²⁰.

La dottrina si è interrogata sulla distinzione fra confisca quale misura di sicurezza e confisca quale sanzione amministrativa, laddove tradizionalmente viene proposto un criterio di distinzione che si incentra sul carattere preventivo della confisca quale misura di sicurezza al quale si contrappone il carattere punitivo repressivo della confisca quale sanzione amministrativa²¹.

Tale tradizionale distinzione, com'è stato rilevato, «è stata messa in crisi dagli orientamenti della legislazione più recente che assegnano anche alla confisca penale una sicura funzione punitiva», una funzione riconoscibile, secondo la dottrina citata, anche nella confisca quale disciplinata nell'art. 240 c.p., «sia dall'affermarsi, nell'ambito del sistema sanzionatorio amministrativo, di una pluralità di modelli di confisca amministrativa. Sembra preferibile, di conseguenza, ancorare la distinzione tra i due istituti a elementi di carattere formale, secondo il criterio di distinzione tra sanzione penale e sanzione amministrativa ormai acquisito»²².

La disposizione normativa di cui all'art. 240 c.p. prevede, com'è noto, al primo comma una confisca facoltativa, al secondo invece una confisca obbligatoria.

La confisca facoltativa prevista dal codice cade sulle «cose che servono o furono destinate a commettere il reato» e sulle «cose che ne sono il prodotto o il profitto».

In relazione alla prima parte della disposizione, quella dedicata alle «cose che servono o furono destinate a commettere il reato» - il c.d. «strumento del reato» - la giurisprudenza ha rilevato come la misura ablativa si basi su una prognosi di pericolosità sociale derivante dal mantenimento del possesso della cosa da parte del reo²³.

Quanto poi all'individuazione delle cose stesse, la dottrina ha sottolineato che esse non possono individuarsi in quelle «cose che comunque furono utilizzate, in qualunque fase dell'iter criminis per la realizzazione del reato» in quanto «occorre escludere la confiscabilità delle cose impiegate in attività meramente preparatorie della realizzazione criminosa» ed inoltre «occorre richiedere un effettivo nesso strumentale (e non meramente occasionale) tra il

²⁰ GRASSO, *Comm. sistem. c.p.*, cit., p. 605; cfr. anche MASSA, voce *Confisca* (dir. proc. pen.), cit., p. 989; VASSALLI, *La confisca dei beni*, cit., p. 25.

²¹ Cfr., in tema, PISCIONE, voce *Confisca* (dir. amm.), in *Enc. Dir.*, vol. VIII, Milano, 1961, p. 975; SANDULLI, voce *Confisca* (dir. amm.), in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, p. 4.

²² GRASSO, *Comm. sist. c.p.*, cit., p. 605 ss.; cfr. anche PALIERO, TRAVI, *La sanzione amministrativa*, Milano, 1988, p. 126.

²³ Cass., Sez. III, 10 aprile 1992, Gieri, in *Cass. pen.*, 1993, 1992.

mezzo usato e il reato realizzato, nel senso che il primo deve aver reso possibile un'esecuzione criminosa altrimenti non attuabile, almeno nella forma voluta dall'agente»²⁴.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che «*la confisca di cui all'art. 240, co. 1, è legittima quando risulta dimostrata la relazione di asserimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile*»²⁵. Inoltre, sia quando si debba provvedere con sentenza di condanna, sia quando si verta in ipotesi di sentenza su accordo delle parti, l'applicazione della misura di sicurezza richiede sempre una specifica motivazione da parte del giudice²⁶ dovendo questi dar conto della particolare e diretta correlazione tra la cosa e il reato, ossia dimostrare il diretto carattere strumentale della cosa al compimento del reato e, in base a ciò, formulare una prognosi di pericolosità derivante dal permanere del possesso della cosa medesima da parte del reo. Tale giudizio prognostico può essere formulato anche con rapporto alle caratteristiche della personalità del reo e alle modalità di commissione del crimine²⁷.

Tra le ipotesi di confisca facoltativa, l'art. 240 c.p. enumera, al primo comma, anche le cose che sono «*il prodotto o il profitto*» del reato.

Il co. 2 del predetto art. 240 enumera le ipotesi di confisca obbligatoria; al n. 1) quella delle «*cose che costituiscono il prezzo del reato*», e al n. 2) quella «*delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata sentenza di condanna*».

Prima di esaminare le disposizioni relative alle cose che sono il “profitto”, e quelle che costituiscono il “prezzo” del reato, disposizioni che introducono alla problematica relativa alla confisca per equivalente, o di valore, è bene soffermarsi dapprima brevemente sulla confisca delle cose che sono «*il prodotto del reato*» e poi su quella destinata alle cose c.d. oggettivamente vietate, ossia quella «*delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato*».

²⁴ GRASSO, *Comm. sistem. c.p.*, cit., p. 614; cfr. anche ALESSANDRI, *Confisca nel diritto penale*, cit. p. 51.

²⁵ Cass., Sez. VI, 08 agosto 2003, in *Mass. uff.*, n. 226687, in *Cass. pen.*, 2005, p. 831; in termini, Id., Sez. VI, 26 settembre 1986, Tedeschi, in *Mass. uff.*, n. 173822.

²⁶ TRAPANI, voce *Confisca*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1988, p. 2.

²⁷ Cfr. Cass., Sez. IV, 8 giugno 2005, Moukhtar, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2006, 4, 451; v. anche Id., Sez. VI, 24 settembre 1990, Violato, in *Mass. uff.*, n. 199559.

Per “prodotto” del reato si intende il risultato materiale dell’esecuzione criminosa, come, per es., le cose che furono create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato²⁸.

Per quanto attiene invece all’ipotesi relativa alle «cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato», la cui confisca, come detto, non solo è obbligatoria, ma prescinde pure dalla sentenza di condanna, si deve distinguere fra le cose il cui uso, detenzione, ecc. è vietato in maniera assoluta e quelle il cui l’uso stesso, detenzione, ecc., è subordinato ad un provvedimento di autorizzazione da parte dell’autorità amministrativa.

In relazione alla prima ipotesi di confisca, quelle delle cose assolutamente vietate, è stato osservato che essa, «più che rappresentare una misura di carattere preventivo, collegata a una intrinseca pericolosità della cosa, costituisce, a ben vedere, una proiezione del regime normativo di una certa cosa (in altre parole della sua extracommercialità), alla quale deve essere negato qualunque profilo di carattere sanzionatorio, come dimostra la sua applicazione a persone estranee alla commissione dell’illecito»²⁹.

In merito si è ulteriormente rilevato che la previsione della confisca delle cose assolutamente vietate sembra realizzare «proprio l’ipotesi tipica di confisca finalizzata a effetti preventivi in rem» in quanto essa si esercita su cose che, «per la loro pericolosità, non possono essere lasciate nella disponibilità dei privati».

Si tratta, in questa prospettiva, «di una pericolosità della cosa presunta iuris et de iure, in quanto l’accertamento della pericolosità della stessa coincide, in queste ipotesi, con l’accertamento stesso della conformità della res al tipo normativo previsto (...). Tale diverso regime “di accertamento” della pericolosità della cosa rispetto a quello previsto per le misure di sicurezza personali è giustificato pertanto (...), proprio dalla differenza dell’oggetto della misura ablativa rispetto alle misure di sicurezza rivolte alla persona. La presunzione assoluta di pericolosità, infatti, mentre non si giustifica per una persona, soggetto dotato di “libertà del volere” e, pertanto, capace di auto modificarsi, si giustifica invece per una res (quali, per es., gli stupefacenti, o un’arma da

²⁸ In dottrina, GRASSO, *Comm. sistem. c.p.*, cit., p. 615; nella giurisprudenza Cass., Sez. un., 2 luglio 2008, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008, 1082; Id., Sez. un., 6 ottobre 2009, Caruso, in *Mass. ull.*, n. 244189. PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., p. 564, definisce “prodotto del reato le cose materiali prodotte mediante l’attività illecita» e precisa che «può trattarsi anche di cose intrinsecamente illecite, per es. moneta falsa; in questo caso la confisca è obbligatoria, trattandosi di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituiscono reato».

²⁹ GRASSO, *Comm. sistem. c.p.*, cit., p. 608. Nello stesso senso, NICOSIA, *La confisca, le confische. Funzioni politici-criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivo applicativi*, cit., p. 29.

guerra) che, come tale, possiede caratteristiche oggettive intrinseche»³⁰.

In merito alla confisca delle cose c.d. oggettivamente vietate la giurisprudenza ha precisato che la norma che prevede la misura ablativa in oggetto in oggetto va interpretata avendo riguardo «*alle condizioni e alle caratteristiche della cosa all'epoca dell'accertamento, senza che possa tenersi conto di una sua diversa ipotetica utilizzazione mediante particolari trattamenti*»³¹.

Per “prezzo del reato”, la cui confisca, come visto, ai sensi dell’art. 240, co. 2, n.1), c.p., è obbligatoria, si intende «*il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato*»³². Il “prezzo del reato” si distingue, dal “profitto del reato”, previsto dal primo comma dell’art. 240 c.p. in quanto quest’ultimo costituisce una conseguenza economica diretta ed immediata del reato, mentre invece il prezzo del reato incide sulla motivazione a commettere il reato stesso³³. In altri termini, il «*prezzo del reato – la cui confisca, come detto, è obbligatoria – sono le cose o denaro dati all'autore del reato come corrispettivo della realizzazione di questo*»³⁴. Si è ulteriormente osservato in dottrina, con riferimento a tale ultima ipotesi di confisca, che «*la ratio della obbligatorietà è facilmente ravvisabile (...) nella presumibilmente forte spinta criminogena che può esercitare la disponibilità del prezzo del reato, cioè del compenso corrisposto per la sua commissione*»³⁵, e si è anche precisato che non rientrano nella nozione di prezzo «*i ricavi patrimoniali tratti dall'esecuzione materiale del reato, più correttamente riconducibili alla nozione di profitto*»³⁶.

Secondo la giurisprudenza, in tal senso, costituisce profitto e non prezzo del reato il prezzo di vendita dei lotti abusivamente realizzati³⁷, così come i proventi realizzati mediante il traffico di sostanze stupefacenti³⁸, oppure i beni o le utilità che il concussore riceve per effetto della sua attività di costrizione o di

³⁰ PIOLETTI, *Recensione a Nicosia, La confisca, le confische*, in *Riv. polizia*, 2013, 470. Cfr anche TRAPANI, voce *Confisca*, cit., p. 2. Secondo PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, IV, Torino, 2011, p. 582, «*la ratio della obbligatorietà*» della confisca delle cose di cui al testo «*è facilmente ravvisabile (...) nella intrinseca illiceità (della disponibilità) della cosa in sé*».

³¹ Cass., Sez. un., 26 aprile 1983, Costa, in *Cass. pen.*, 1983, 1737.

³² *Ex plurimibus* Cass. Sez. un., 17 ottobre 1996, Chabni Samir, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1996, 8922; Cass., Sez. un., 24 febbraio 1993, Bissoli, in *Mass. uff.* n. 192493.

³³ ALESSANDRI, *Confisca nel diritto penale*, cit., p. 52; GRASSO, *Comm. sistem. c.p.*, cit., p. 622.

³⁴ PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., p. 564.

³⁵ PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, cit., p. 582.

³⁶ ALESSANDRI, *Confisca nel diritto penale*, cit., p. 52.

³⁷ Cass., Sez. III, 23 dicembre 1985, Pizzi, in *Giur. it.*, 1987, II, 29.

³⁸ Cass., Sez. VI, 25 maggio 1994, Tomasello, in *Mass. uff.*, n. 199714. Si tratta di un'ipotesi, secondo PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., p. 564, nella quale viene ritenuto “prezzo” del reato «*il corrispettivo ottenuto in una operazione economica intrinsecamente illecita*».

induzione³⁹.

3. La confisca delle cose che sono il profitto del reato. Profitto e prezzo del reato. L'immediatezza del profitto.

Il co. 1 dell'art 240 c.p. prevede, come visto, la confisca delle cose che sono "il profitto" del reato. Per profitto del reato si intendono quelle cose che, pur non costituendo il risultato empirico dell'azione criminosa, ne rappresentano una conseguenza economica immediata⁴⁰.

Come precisato dalle Sezioni unite della Corte Suprema di Cassazione «*il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato*»⁴¹.

Sulla nozione di profitto del reato le Sezioni unite hanno successivamente puntualizzato che «*esso si identifica nel "vantaggio di natura economica" ovvero nel "beneficio aggiunto di tipo patrimoniale" di "diretta derivazione causale"*» dall'attività del reo, senza che possa addivenirsi a «*un'estensione indiscriminata ed una dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, indiretto o mediato, che possa comunque scaturire da un reato*»⁴². In genere, con riferimento alla confisca del profitto del reato ai sensi dell'art. 240 c.p., la giurisprudenza ha costantemente ribadito che, affinché la cosa possa ritenersi «*profitto di un reato, e sia confiscabile ai sensi dell'art. 240 c.p., occorre una sua correlazione diretta col reato medesimo e una stretta affinità con l'oggetto di questo, dovendosi considerare irrilevante ogni altro nesso di derivazione meramente indiretto e mediato*»⁴³.

Proprio il presupposto dell'immediatezza del profitto – così come quella del

³⁹ Cass., Sez. un., 6 marzo 2008, Miragliotta, in *Giur. it.*, 2008, 2311.

⁴⁰ GRASSO, *Comm. sistem. c.p.*, cit., p. 615; TRAPANI, voce *Confisca*, cit., p. 2; MASSA, voce *Confisca* (dir. proc. pen.), cit., p. 982; Cass., Sez. IV, 3 febbraio 1993, in *Mass. uff.*, n. 193006.

⁴¹ Cass., Sez. un., 17 ottobre 1996, Cahbni Samir, in *Mass. Uff.*, n. 205707 ed in *Arch. nuova proc. pen.*, 1996, 892.

⁴² Cass., Sez. un., 9 luglio 2004, C. fall. in proc. Focarelli, in *Cass. pen.*, 2004, 3087, richiamata da Id., Sez. un., 22 novembre 2005, Mucci, *ivi*, 2006, 1565.

⁴³ Cass., Sez. VI, 31 ottobre 1979, Milanese, in *Cass. pen.*, 1980, 1523 ed in *Giust. pen.*, 1980, II, 421, «*nella specie, è stata ritenuta illegittima la confisca di un complesso immobiliare realizzato su un suolo il cui sfruttamento edilizio venne agevolato da un provvedimento amministrativo viziato dalla partecipazione alla sua delibera, in veste di pubblico ufficiale competente, di persona cointeressata allo sfruttamento medesimo e perciò condannata per interesse privato in atti di ufficio*».

prezzo - previsto nella confisca disciplinata dall'art. 240 del codice penale così come interpretato dalla giurisprudenza, nonché dalla dottrina assolutamente prevalente, anche sulla spinta di atti internazionali, quali, primo fra tutti, la Convenzione del Consiglio d'Europa firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990, al fine di contrastare con efficacia la criminalità da profitto, ha determinato l'introduzione anche nel nostro ordinamento della confisca c.d. per equivalente o di valore.

4. La confisca per equivalente. Le fonti normative. L'equivalenza. Il nesso di pertinenzialità. Confisca per equivalente e concorso di persone nel reato. Confisca per equivalente e responsabilità da reato degli enti collettivi. La natura giuridica della confisca per equivalente. Corollari. Il divieto di retroattività.

La prima affermazione nel nostro ordinamento penale della confisca per equivalente si trova nell'art. 735-*bis* c.p.p. conseguente alla ratifica con legge 9 agosto 1993, n. 328, della predetta Convenzione del Consiglio d'Europa. Nella disposizione citata viene disciplinata l'«*esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato*».

La prima norma sostanziale che prevede la confisca per equivalente o di valore introdotta nel nostro ordinamento è invece quella contenuta nella legge n. 108 del 1996 che ha novellato il reato di usura introducendo la disposizione che prevede, oltre all'obbligatorietà della confisca del prezzo e del profitto di tale reato, anche che la confisca possa estendersi anche a «*somme di denaro, beni o utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un importo pari al valore degli interessi, o degli altri vantaggi o compensi usurari*».

Ulteriori ipotesi di confisca per equivalente - o di valore - sono state poi successivamente introdotte nel codice penale nell'art. 322-*ter* (introdotto dall'art. 3 L. n. 300 del 2000) per alcuni delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione; dall'art. 640-*quater* (introdotto dall'art. 3, co. 2, della L. n. 300 del 2000) con riguardo ai reati di truffa aggravata *ex* art. 640, co. 2, (truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica); dall'art. 648-*quater* (introdotto dalla L. n. 231 del 2007) con riguardo ai reati di riciclaggio e reinimpiego; nonché dall'art. 600-*septies* (introdotto dall'art. 7 della L. n. 269 del 1998 ed in seguito modificato dall'art. 15 della L. n. 228 del 2003) con riguardo ai reati contro la personalità individuale.

Nella legislazione speciale la confisca per equivalente è stata introdotta

dall'art. 2641 c.c. (modificato dall'art. 1 del D.Lg. n. 61 del 2002) con riguardo ai reati societari; dall'art. 11 della L. n. 146 del 2006 con riguardo ai reati transnazionali (come definiti dall'art. 3 della legge sopra richiamata); dall'art. 1, co. 1, co. 143 della L. n. 244 del 2007 con riguardo ad alcuni delitti tributari; dall'art. 187 T.U.F (D.Lg. n. 58 del 1998) per i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato. La misura della confisca, che viene applicata anche nella forma per equivalente, è stata altresì inserita nell'ambito delle sanzioni applicabili agli enti ai sensi del D.Lg. n. 231 del 2001, dove, all'art. 9, la confisca viene espressamente qualificata come sanzione⁴⁴.

La confisca per equivalente, pertanto, nel nostro ordinamento «*non è stata introdotta in via generale, limitandosi a trovare applicazioni specifiche per determinati reati, molto spesso sollecitate da impegni internazionali*»⁴⁵.

Sul concetto di “equivalenza” è stato rilevato in dottrina come sia possibile tracciare un parallelismo con l'esperienza del diritto civile dove è conosciuto il risarcimento, appunto per equivalente, e dove si parla da tempo di debito di valore, laddove anche l'ipotesi di confisca in oggetto viene chiamata anche, come più volte ricordato, confisca di valore⁴⁶. Come soggiunge la dottrina citata, nell'obbligazione di valore nascente da illecito civile si «*fa riferimento alla differenza tra la consistenza del patrimonio netto del danneggiato e quella del patrimonio che avrebbe avuto se non vi fosse stato l'illecito*» e quindi «*la funzione della responsabilità civile è considerata la restaurazione di un equilibrio preesistente turbato dalla condotta illecita di un soggetto*». Si tratta di un riequilibrio economico, come nella confisca per equivalente la quale «*non è altro che un meccanismo per ristabilire l'equilibrio che il reato ha rotto*»⁴⁷.

In tema di confisca, anche quando prevista per equivalente, la giurisprudenza

⁴⁴ Cfr. GRASSO, *Comm. sistem. c.p.*, cit. p. 612.

⁴⁵ AMISANO TESI, *Confisca per equivalente*, in *Leggi d'Italia*, 2008, 7, cui si rinvia anche per una panoramica sugli istituti analoghi nelle legislazioni di alcuni ordinamenti europei e negli USA. Per GRASSO, *Comm. sistem. c.p.*, cit., p. 612, di contro, “si può dire che” gli interventi legislativi che hanno introdotto la confisca per equivalente nel nostro ordinamento e ricordati nel testo, «*hanno invertito il rapporto regola-eccezione, sicché oggi la regola è costituita dalla previsione di un obbligo di confisca del profitto (o comunque dei proventi) del reato e della correlativa applicazione della confisca per equivalente*». Soggiunge poi il citato Autore, *Comm. sistem. c.p.*, cit., p. 612, che «*la misura della confisca per equivalente, infatti, ha una precisa funzione politico criminale che ne suggerirebbe la generalizzazione, in coerenza con un trend internazionale ampiamente diffuso. A questo riguardo è da ricordare che l'applicazione della confisca per equivalente per tutti i reati punibili con pena detentiva superiore a un anno è prevista dalla decisione quadro 212/2009 GAI, alla quale nel nostro ordinamento non si è data ancora completa attuazione*».

⁴⁶ AMISANO TESI, *Confisca per equivalente*, cit., p. 9.

⁴⁷ AMISANO, TESI, *Confisca per equivalente*, cit., p. 10.

considera come principale l'ipotesi di confisca dei beni che costituiscono direttamente il prezzo il profitto o il provento del reato e solo in via succedanea quella per equivalente⁴⁸.

Nella specie, in tema di confisca per equivalente prevista dall'art. 322-ter - introdotto dall'art. 3, L. 29 settembre 2000, n. 300 - la Cassazione ha precisato che la misura della confisca ivi prevista «*pur consentendo di disporre lo spostamento della misura reale dal bene che costituisce profitto o prezzo del reato ad altro sempre ricadente nella disponibilità dell'indagato, solo quando non sia possibile la confisca del primo, richiede il preliminare accertamento circa l'esistenza obbiettiva di un bene costituente profitto o prezzo, la cui confisca sia impedita da un fatto sopravvenuto che ne abbia determinato la perdita o il trasferimento irrecuperabile*»⁴⁹, oppure «*la trasformazione in beni di altra natura*»⁵⁰.

Quanto poi alla dimostrazione del «*nesso di pertinenzialità fra beni da confiscare e reato addebitato al soggetto*», secondo la giurisprudenza di legittimità, a differenza dell'ipotesi della confisca prevista dall'art. 240 c.p., nella confisca per equivalente di beni di cui il reo ha la disponibilità, non è presupposta⁵¹.

In tema di concorso di persone nel reato e confisca per equivalente si segnalano due diversi orientamenti del giudice di legittimità.

Secondo un orientamento, in caso di pluralità di imputati, la misura ablativa «*per equivalente*» «*non può eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di prezzo o profitto del reato a lui attribuibile*»⁵².

⁴⁸ Cfr. Cass., Sez. V, 1 aprile 2004, Napolitano e altro, in *Foro it.*, 2004, 685.

⁴⁹ Cass., Sez. V, 1 ottobre 2002, P.M. in proc. Silletti M., in *Mass. Uff.*, n. 222741. Com'è stato autorevolmente precisato da GAITO, *Sequestro e confisca per equivalente. Prospettive d'indagine*, in *Giur. it.*, 2009, 2066, «*l'effettiva possibilità di rinvenire, interamente o parzialmente, il prezzo dell'illecito deve essere sempre ed in ogni caso accertata attraverso un'indagine volta a verificare se ed in quale maniera le somme erogate fossero state impiegate o trasformate*». Secondo BALDUCCI, *La confisca per equivalente: aspetti problematici e prospettive applicative*, in *Dir. pen. e proc.*, 2011, 230, la confisca di valore può «*essere disposta solo qualora non sia possibile rinvenire, nel patrimonio dell'autore, il prodotto o il profitto del reato, perché occultato, distrutto, oppure materialmente inapprensibile*».

⁵⁰ Cass., Sez. II, 27 settembre 2006, Troso, in *Mass. uff.*, n. 235128, ed in *Cass. pen.*, 2007, 2884.

⁵¹ Cass., Sez. VI, 25 marzo 2005, Baldas, in *Mass. uff.*, n. 231234; Id., Sez. V, 1 ottobre 2002, PM in proc. Silletti M., *ivi*, n. 222741.

⁵² Cass., Sez. VI, 30 luglio 2007, Puliga, in *Cass. pen.*, 2008, 963, con nota di LEPERA, *Brevi note in tema di confisca ex art. 322-ter c.p.*; in termini Id., Sez. VI, 20 settembre 2007, Linguìti, in *Mass. uff.*, n. 237290, la Corte ha altresì precisato nella medesima sentenza che il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione della misura in oggetto può eccedere, per ciascuno dei concorrenti, la misura della quota di prezzo o profitto a lui attribuibile, nella ipotesi nella quale, «*in ragione dei rapporti personali o economici esistenti tra i concorrenti o della natura della fattispecie concreta, la quota di prezzo o profitto imputabile a ciascun concorrente non sia immediatamente individuata o individuabile, ma sia destinata a essere accertata solo in fase di giudizio, nel qual caso il sequestro stesso può essere disposto per l'intero importo nei confronti di ciascuno dei concorrenti*»; cfr anche Cass., Sez. VI, 10 marzo 2009,

Secondo un diverso orientamento, invece, «*in caso di concorso di persone nel reato, la confisca “per equivalente” (...) può essere disposta per ciascuno dei concorrenti per l'intera entità del profitto*»⁵³.

In merito è stato di recente ulteriormente precisato che «*il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, avendo natura provvisoria, può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, sebbene il provvedimento definitivo di confisca, rivestendo invece natura sanzionatoria, non possa essere duplicato o comunque eccedere nel “quantum” l'ammontare complessivo dello stesso profitto*»⁵⁴ e, pertanto, «*il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto o del prezzo del reato di corruzione può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni di ciascuno dei concorrenti nel reato, senza, però, poter complessivamente eccedere il valore del suddetto prezzo o profitto e ciò perché il sequestro preventivo non può avere un ambito più vasto della futura confisca*»⁵⁵.

La Suprema Corte, a Sezioni unite, ha precisato che, in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi e di profitto derivante da un reato «*consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere considerato tale anche l'utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell'esecuzione da parte dell'ente delle prestazioni che il contratto gli impone*»; inoltre, «*nella ricostruzione di profitto oggetto di confisca non può farsi ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico, quali ad esempio quelli del “profitto lordo” e del “profitto netto”; nel contempo, tale nozione non può essere dilatata fino a determinare un'irragionevole e sostanziale duplicazione della sanzione nelle ipotesi in cui l'ente, adempiendo al contratto, che pure ha trovato la sua genesi nell'illecito, pone in essere un'attività i cui risultati economici non possono essere posti in collegamento diretto ed immediato con il reato*»⁵⁶ ed è stato ancora ulteriormente affermato dalla Corte regolatri-

Giallongo, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2008, 33, nella quale la Corte, dopo avere stabilito il principio che, «*in caso di pluralità di indagati, concorrenti nel medesimo reato, il sequestro preventivo funzionale alla confisca, compresa quella per equivalente ai sensi dell'art. 322-ter c.p.p., non può eccedere, per ciascuno dei concorrenti, la misura del profitto allo stesso attribuibile*», «*ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame che, nei confronti dell'intermediario della corruzione in atti giudiziari, aveva confermato il decreto di sequestro dell'intero profitto percepito dal corruttore in conseguenza dell'atto giudiziario illecitamente posto in essere in suo favore anziché limitarsi al solo importo equivalente all'entità dei compensi per l'attività di intermediazione*».

⁵³ Cass., Sez. F., 17 agosto 2009, Alloum e altri, in *Cass. pen.*, 2010, 3102, con nota di BALDUCCI, *Concorso di persone nel reato e confisca per equivalente*.

⁵⁴ Cass., Sez. II, 22 febbraio 2013, Della Rocca, in *Mass. Uff.*, n. 254526.

⁵⁵ Cass., Sez. VI, 28 giugno 2013, Anemone e altro, in *Mass. Uff.*, n. 255610.

⁵⁶ Cass., Sez. un., 2 luglio 2008, Fisia Italimpianti Spa e altri, in *Cass. pen.*, 2008, 4544, con nota di Pi-

ce che, «*in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confisca è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto ed è concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato dal reato*»⁵⁷ mentre, più di recente, la medesima Corte ha anche deciso nel senso che, «*ai fini dell'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la nozione di profitto del reato coincide con il complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questi strettamente pertinenti, senza che possano essere sottratti i costi sostenuti per la commissione del reato*»⁵⁸.

In ordine alla natura giuridica della confisca per equivalente si è rilevato in dottrina che «*la fungibilità dei beni ricavati dal reato con una somma monetaria di pari valore sgombra la scena della confisca da qualunque residua inclinazione ad accedere alla nozione di pericolosità delle cose, che si trasferirebbe al reo*»⁵⁹.

Proprio perché, com'è stato rilevato, «*la misura in questione non ha nulla a che fare con il perseguimento di esigenze special preventive, legate ad una qualche pericolosità oggettiva del bene confiscato, quanto piuttosto con la finalità di privare il reo di ogni possibile guadagno o utilità derivante dall'illecito commesso*», «*tale forma di confisca non necessita di alcuna dimostrazione sul nesso di pertinenzialità tra delitto e cose da confiscare, essendo sufficiente la*

STORELLI, *Confisca del profitto del reato e responsabilità degli enti nell'interpretazione delle Sezioni Unite*, in *Le società*, 2009, 351, con nota di LOTTINI, *Il calcolo del profitto del reato ex art. 19 D.Lgs. n. 231/2001*, in *Dir. pen e proc.*, 2008, 1263, con nota di EPIDENDIO e ROSSETTI, *La nozione di profitto oggetto di confisca a carico degli enti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 1738, con nota di MONGILLO, *La confisca del profitto nei confronti dell'ente in cerca di identità: luci e ombre*, in *Guida dir.*, 2008, 89, con nota di CISTERNA, *La conclusione raggiunta sembra avallare un'altra qualificazione giuridica dei fatti*. Nella sentenza citata si precisa altresì che «*in tema di responsabilità da reato degli enti, nel caso di illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera azione a dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso*».

⁵⁷ Cass., Sez. II, 15 maggio 2009, P.M. in proc. Società Impregilo Spa e altri, in *Mass. uff.*, n. 243198.

⁵⁸ Cass., Sez. VI, 5 giugno 2013, Mezzini, in *Mass. uff.*, n. 256812, In applicazione di detto principio, la Corte, «*in relazione ad una contestazione di abuso di informazioni privilegiata che aveva dato luogo ad un'operazione di compravendita di azioni da cui erano derivati ricavi di gran lunga superiori a quelli conseguibili attraverso una normale cessione, ha ritenuto legittimo il sequestro per equivalente anche con riferimento al valore corrispondente alle somme trattenute dalle società acquirenti a titolo di "retrocessione"*».

⁵⁹ ALESSANDRI, *Criminalità economica e confisca del profitto*, in *Studi Marinucci*, III, Milano, 2006, p. 2108.

mera perpetrazione del reato» e, quindi, «diviene assolutamente indifferente che il soggetto sia privato proprio dello stesso bene ottenuto dal reato, o di un bene diverso, purché di valore corrispondente»⁶⁰.

La Suprema Corte ha riconosciuto la natura di sanzione della confisca per equivalente allorché ha precisato che essa costituisce una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti e viene così ad assumere caratteri eminentemente sanzionatorio⁶¹.

La riconosciuta natura sanzionatoria della confisca per equivalente comporta, quale corollario, l'applicazione a tale sanzione dei principi garantistici previsti in materia di sanzioni penali, in particolare del divieto di retroattività, previsto, com'è noto, per le pene ma non per le misure di sicurezza.

A questo proposito, di recente, la Corte Costituzionale ha affermato che la mancanza di «*pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all'assenza di un nesso di pertinenzialità tra il reato e detti beni, conferiscono all'indicata confisca una connotazione prevalentemente afflittiva, attribuendole così una natura eminentemente sanzionatoria che impedisce l'applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale dell'art. 200 c.p., secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, e possono essere, quindi, retroattive*»⁶².

Già la giurisprudenza della Corte di Strasburgo aveva precisato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 7 CEDU che prevede che «*nessuno può essere condannato per un'azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale*» e che «*non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso*», debba farsi riferimento ad una nozione sostanziale di pena individuando una serie di elementi sintomatici che l'interprete deve valutare, quali ad esempio la natura e lo scopo della misura, la qualificazione giuridica interna, le procedure di adozione ed esecuzione e la gravità⁶³. La Corte EDU ha inoltre afferma-

⁶⁰ BALDUCCI, *La confisca per equivalente: aspetti problematici e prospettive applicative*, cit., p. 231. Nello stesso senso, nella giurisprudenza, per tutte, Cass., Sez. VI, 5 giugno 2007, Giannone, in *Mass. Uff.*, n. 237610.

⁶¹ Cass., Sez. V, 1 aprile 2004, Napolitano e altro, in *Mass. Uff.*, n. 228750, ed in *Arch. nuova proc. pen.*, 2004, 562; Id., Sez. un., 22 novembre 2005, in *Cass. pen.*, 2006, 1382 ss.; Id., Sez. II, 8 marzo 2007, Alfieri ed altri, in *Mass. Uff.*, n. 235842; Id., Sez. un., 2 luglio 2008, Fisia Italimpianti Spa e altri, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008, 1082 ss.

⁶² Corte cost., n. 97 del 2009.

⁶³ Sentenza Welch c. Regno Unito; sentenza Jamil c. Francia. Cfr. sul punto BALDUCCI, *La confisca per equivalente: aspetti problematici e prospettive applicative*, cit., p. 234.

to che, ai fini della qualificazione della misura, occorre considerare che «*gli obbiettivi della prevenzione e della riparazione sono coerenti con uno scopo punitivo e possono essere visti come elementi della nozione stessa di punizione*»⁶⁴.

Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha più volte di recente ribadito che le disposizioni che prevedono la confisca per equivalente non operano retroattivamente, «*in ragione della peculiare natura dell'istituto di matrice "eminentemente sanzionatoria", di talché non è estensibile ad esso la regola dettata dall'art. 200 c.p., in forza della quale le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione*»⁶⁵.

⁶⁴ Sentenza Welch c. Regno Unito.

⁶⁵ Cass., Sez. un., 23 aprile 2013, Adami, in *Cass. pen.*, 2013, 2927; nello stesso senso, precedentemente, Id., Sez. II, 8 maggio 2008, Puzzella, in *Mass. Uff.*, n. 240910; Id., Sez. V, 24 marzo 2010, Natali, *ivi*, n. 246360; Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2009, Molon, in *Mass. uff.*, n. 243127; Id., Sez. III, 24 settembre 2008, Canisto, *ivi*, n. 241033, in *Riv. pen.*, 2009, p. 483 con nota di CHICONE, *La confisca di valore e i reati tributari*, in *Cass. pen.*, 2009, 3417, con nota di MAZZACUVA, *Confisca per equivalente come sanzione penale*, in *Dir. prat. tribut.*, con nota di SOANA, *La confisca per equivalente nel diritto penale tributario è applicabile solo per i reati commessi dopo il 31 dicembre 2007*; la citata sentenza ha precisato che, «*in tema di reati finanziari e tributari, la confisca per equivalente prevista dall'art. 322-ter c.p. non è estensibile ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge finanziaria 2008 (art. 1, comma centoquarantatreesimo, L. 24 dicembre 2007, n. 244), non rilevando la circostanza che la legge non abbia stabilito espressamente l'irretroattività della norma in sede d'estensione dell'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale ai predetti reati*». In tema di «*misure di prevenzione patrimoniale*», poi, la Suprema Corte ha precisato che «*la confisca per equivalente - prevista dal comma decimo dell'art. 2 ter della l. n. 575 del 1965, così come novellato dall'art. 10, comma primo, lett. d), n. 4 del D.L. n. 92 del 2008, conv. in l. n. 125 del 2008 -, assume i tratti distintivi di una vera e propria sanzione, tale da impedire l'applicabilità ad essa del principio generale della retroattività delle misure di sicurezza, sancito dall'art. 200 c.p.*». «*La corte ha ritenuto che tale natura sanzionatoria discende dalla configurabilità di beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del reo, neppure hanno collegamento diretto con il singolo reato e la cui ratio è quella di privare il reo di qualunque beneficio economico dell'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento*»; in tal senso Cass., Sez. I, 29 marzo 2012, Barilari ed altro, in *Guida al dir.*, 2012, 79 con nota di CISTERNA, *Impossibile l'utilizzazione nelle procedure anteriori al D.L. n. 92 del 2008 (Prevenzione antimafia: la confisca per equivalente ha natura sanzionatoria con applicazione irretroattiva)*.